

Le somministrazioni relative furono fatte, non in tempo di guerra guerreggiata, ma, come ripeto, durante l'armistizio di Cormons e precisamente in quelle stesse giornate del luglio 1866, nelle quali consimili requisizioni furono fatte dall'Austria in altri comuni delle provincie venete, i quali hanno già ricevuto il pagamento del loro avere dall'erario dello Stato.

Cito, ad esempio, il comune di Pordenone.

L'onorevole ministro, anche in quella occasione accolse benignamente le mie raccomandazioni e disse che avrebbe studiato l'argomento sul quale aveva già richiesto il parere della Avvocatura generale erariale, aggiungendo che aveva sottoposto, od andava a sottoporre la questione al Consiglio di Stato; in seguito di che promisemi che avrebbe preso un provvedimento benevolo al riguardo.

Dopo tali dichiarazioni, non mi so spiegare perchè questa vertenza sia rimasta sospesa. Non so se le strettezze della finanza siano la causa della ritardata definizione dell'affare; ma se pongo mente alla esiguità della somma reclamata, non sarei inclinato a crederlo.

In ogni caso, prego l'onorevole ministro di voler prendere qualche favorevole disposizione rispetto a questa vertenza, la quale interessa due comuni che meritano uno speciale riguardo da parte del Governo, poichè le loro condizioni finanziarie sono tutt'altro che floride, e questo per un complesso di cause indipendenti affatto dalla loro volontà.

Nel 1886 l'invasione colerica li ha obbligati a sostenere ingenti spese; la pellagra infierisce in quelle località; l'emigrazione, specialmente nel distretto di Oderzo, è giunta a proporzioni veramente allarmanti; la peronospora ed altri infortuni rendono in quei paesi più acuti che altrove gli effetti della crisi agraria che attraversiamo.

La somma è tenue. Voglia quindi l'onorevole ministro prendere, per questi due comuni, quegli stessi provvedimenti che, in linea di giustizia e di equità, ha preso per altri comuni, i quali, versando in identiche condizioni, quanto al titolo del credito, furono già pagati delle loro somministrazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. A me rincresce di non poter dare informazioni precise all'onorevole Mel sulle cause del ritardo dell'indennità dovuta a questi comuni, imperocchè mi giunge improvvisa la sua raccomandazione. Posso però

assicurarlo che prenderò conto immediatamente dello stato in cui si trova la vertenza, e se qualche dubbio ancora rimane a risolvere, verrà immediatamente provveduto.

Mel. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni si intenderà approvato il capitolo 7. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Debiti redimibili — Capitolo 8. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 22,510,220. 83.

Capitolo 9. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 14,626,232. 63.

Capitolo 10. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del tesoro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 696,917. 20.

Capitolo 11. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1º dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 28,238,769. 50.

Capitolo 12. Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo, lire 2,623,637. 93.

Onorevole ministro delle finanze, accetta questo stanziamento proposto dalla Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Accetto questo e tutti gli altri stanziamenti concordati dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Presidente. Capitolo 13. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 22,037,195.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,237,642. 25.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Vigoni.

Vigoni. Mi è parso opportuno richiamare l'attenzione del ministro e della Commissione del bilancio sul modo col quale sono compilati gli specchi o per dir meglio i conti delle casse per gli aumenti patrimoniali e per i fondi di riserva